



Decreto del Direttore amministrativo nr. 1 del 15/01/2025

Proponente: Dott.ssa Barbara Bracci

Settore Agenti fisici - Area Vasta Costa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara Bracci

Estensore: Maria Luisa Sibilìa - Settore Provveditorato struttura stabile di supporto ai RUP

Oggetto: Servizio di taratura della strumentazione NARDA per la misura di campi elettromagnetici a radiofrequenza a banda larga - affidamento diretto alla Società DQM S.r.l.

ALLEGATI N.: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato "2" - relazione del RUP	sì	digitale
allegato "1" - atti affidamento	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell’art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Premesso che:

- il contratto per il servizio di taratura della strumentazione NARDA per la misura di campi elettromagnetici a radiofrequenza a banda larga stipulato con la società DQM srl è terminato;
- è stata trasmessa al Settore Provveditorato la richiesta di avvio di procedura di affidamento (agli atti) con la quale la Responsabile del Settore Agenti Fisici di Area Vasta Costa richiede l’affidamento del servizio di taratura della strumentazione NARDA per la misura dei campi elettromagnetici a radiofrequenza a banda larga per le apparecchiature di cui all’elenco allegato, le cui scadenze di taratura ricadono nel periodo 2025 - 2028;
- come si evince dalla richiesta di avvio procedimento di cui sopra, il servizio di taratura, che prevede anche la revisione delle apparecchiature e il trasferimento nelle rispettive memorie dei dati di taratura, può essere espletato soltanto dalla ditta costruttrice Narda Safety Test Solutions S.r.l. rappresentata in Toscana dal distributore unico DQM srl;

Visto che a seguito di consultazione di mercato, al fine di interrogare gli operatori economici relativamente all’infungibilità della strumentazione da acquisire per le finalità sopra esplicitate;

Considerato che a seguito di pubblicazione dell’avviso di consultazione di mercato la TEST IT srl ha fatto pervenire manifestazione di interesse, ma che successivamente ha comunicato la propria rinuncia (agli atti);

Preso atto che la ditta DQM srl è l’unica ad essere in grado di espletare il servizio di cui trattasi;

Ritenuto di pubblicare sulla piattaforma telematica START l’affidamento diretto alla ditta DQM srl dell’accordo quadro quadriennale, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/23, del servizio di taratura della strumentazione NARDA per la misura dei campi elettromagnetici a radiofrequenza a banda larga per le apparecchiature di cui all’elenco, per l’importo massimo di euro 125.000,00 oltre IVA, allegato “1” parte integrante al presente atto;

Considerato che la ditta DQM srl ha presentato offerta per il servizio di cui trattasi al prezzo di 78.525,00 euro oltre IVA;

Ritenuto di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1 dell’art. 18 (“Il contratto e la sua stipulazione”) del D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di nominare:

- quale "Direttore dell’esecuzione del contratto" il dott. Fabio Francia del Settore Indirizzo Tecnico delle Attività;
- quali assistenti al DEC la sig.ra Maria Luisa Sibilia e la sig.ra Sandra Bacherini del Settore Provveditorato, struttura stabile di supporto ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Incentivi alle funzioni tecniche) e, in particolare, i commi 2 e 3:

- "2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
- "3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice";

Visto altresì l'allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure "al vigente Codice appalti che elenca le attività tecniche (Articolo 45, comma 1);

Ritenuto di accantonare, in via prudenziale, nelle more dell'adozione della nuova modalità di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche, alla luce delle recenti sopracitate disposizioni, la quota massima del 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento di cui trattasi, pari a euro 2.500,00, con riserva di verificare successivamente l'effettiva spettanza e il quantum;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di prendere atto che, a seguito di pubblicazione dell'avviso di consultazione di mercato, solo la ditta TEST IT srl ha fatto pervenire la propria manifestazione di interesse, ma che successivamente ha presentato rinuncia;
2. di affidare alla Società DQM S.r.l., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/23, il servizio di taratura della strumentazione NARDA per la misura dei campi elettromagnetici a radiofrequenza a banda larga per le apparecchiature di cui all'elenco, le cui scadenze di taratura ricadono nel periodo 2025 - 2028;
3. di prendere atto dell'offerta presentata sulla piattaforma telematica START per un importo complessivo di euro 78.525,00 (oltre IVA), ritenuto congruo dal RUP (allegato 2);
4. di dare atto che il costo per l'acquisto di cui sopra troverà copertura nei Bilanci di previsione per gli anni 2025-2028, per la quota di competenza, per un importo complessivo di euro 152.500,00 (compresa IVA), valore dell'accordo quadro;
5. di nominare quale "Direttore dell'esecuzione del contratto" il dott. Fabio Francia del Settore

Indirizzo Tecnico delle Attività;

6. di nominare quali assistenti al DEC la sig.ra Maria Luisa Sibia e la sig.ra Sandra Bacherini del Settore Provveditorato, struttura stabile di supporto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;
7. di accantonare, in via prudenziale, nelle more dell'adozione della nuova modalità di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche, alla luce delle recenti sopracitate disposizioni, la quota massima del 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento di cui trattasi, pari a euro 2.500,00, con riserva di verificare successivamente l'effettiva spettanza e il quantum;
8. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Barbara Bracci ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
9. di individuare quale "Responsabile di progetto" ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 la Responsabile del Settore Agenti Fisici dell'Area Vasta Costa;
10. di dare atto che la Struttura Stabile di supporto al RUP è il Settore Provveditorato come stabilito nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;
11. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1 dell'art. 18 ("Il contratto e la sua stipulazione") del D. Lgs. n. 36/2023;
12. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile al fine di consentire in tempi brevi la taratura della strumentazione nei termini richiesti.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 09/01/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 09/01/2025
- Barbara Bracci , il proponente in data 09/01/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 10/01/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 13/01/2025

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Settore Agenti fisici

Via Marradi, 114 - 57126 - Livorno

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. DV.13.01.05/2275.4 del **05/12/2024** a mezzo: freedocs

Al Resp. Settore Provveditorato

Oggetto: **ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPALTI ATTUATIVI PER IL SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTAZIONE NARDA PER LA MISURA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA A BANDA LARGA, COMPRENSIVO ANCHE DELLA REVISIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEL TRASFERIMENTO NELLE RISPETTIVE MEMORIE DEI DATI DI TARATURA, PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI.**

Premesso che:

- in data 28/10/2024 è stato pubblicato l'Avviso di consultazione preliminare di mercato per procedere all'affidamento di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la regolamentazione degli appalti attuativi per il servizio di taratura strumentazione NARDA per la misura dei campi elettromagnetici a radiofrequenza a banda larga, comprensivo anche della revisione delle apparecchiature e del trasferimento nelle rispettive memorie dei dati di taratura, per la durata massima di 4 anni;
- l'unica risposta ricevuta al suddetto avviso è stata inviata l'11/11/2024 dalla ditta TEST-IT che, tuttavia, con PEC del 12/11/2024 rinunciava a partecipare alla procedura di affidamento;
- la sola ditta in grado di garantire le procedure di taratura richieste rimane il produttore stesso della strumentazione, ovvero NardaSafety Test Solutions, attraverso il suo distributore esclusivo per la Toscana DQM Srl;
- l'offerta economica presentata dalla società DQM Srl sulla piattaforma telematica START appare congrua rispetto all'elenco delle apparecchiature da tarare e con importo inferiore al budget complessivo di 125.000,00 € (oltre IVA);

si chiede di procedere all'affidamento alla società DQM Srl del servizio di taratura strumentazione NARDA per la misura dei campi elettromagnetici a radiofrequenza a banda larga, comprensivo anche della revisione delle apparecchiature e del trasferimento nelle rispettive memorie dei dati di taratura, per la durata massima di 4 anni.

Il RUP
Dott.ssa Barbara Bracci¹

¹Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Accordo Quadro (art. 59, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023)

per la regolamentazione degli appalti attuativi per il servizio di taratura strumentazione NARDA per la misura dei campi elettromagnetici a radiofrequenza a banda larga, comprensivo anche della revisione delle apparecchiature e del trasferimento nelle rispettive memorie dei dati di taratura, per la durata massima di 4 anni.

IMPORTO A BASE DI APPALTO: EURO 125.000,00 ESCLUSA IVA.

COSTI PER LA SICUREZZA: EURO 0,00

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato speciale disciplina l'accordo quadro ex art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la regolamentazione degli appalti attuativi per il servizio di taratura strumentazione NARDA per la misura dei campi elettromagnetici a radiofrequenza a banda larga, comprensivo anche della revisione delle apparecchiature e del trasferimento nelle rispettive memorie dei dati di taratura secondo le specifiche di cui all'allegato al presente capitolato, per la durata massima di 4 anni.

Le previsioni contrattuali relative allo svolgimento del servizio si devono intendere indicative in diminuzione o in aumento senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

L'Accordo Quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere al servizio oggetto dell'appalto, mediante ordini/contratto che verranno attivati dalle singole strutture di ARPAT durante il periodo di durata di ciascun Accordo Quadro.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'affidatario si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) emessi da ARPAT, fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto), i quali saranno effettuati sulla base dei singoli prezzi offerti.

Le modalità di esecuzione del servizio sono riportate all'art. 2 del presente Capitolato.

Di seguito si riporta l'elenco e l'indirizzo delle sedi ARPAT interessate al servizio oggetto del presente capitolato **in qualità di mittenti/destinatari:**

- Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici di Livorno - 57126 – Livorno, Via Marradi, 114
- Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici di Pisa - 56127 Pisa, Via Vittorio Veneto, 27
- Area Vasta Sud – Settore Agenti Fisici di Siena - 53100 - Siena, Loc. Ruffolo
- Area Vasta Centro – Settore Agenti Fisici di Firenze - 50144 – Firenze, Via Petrella, 14/A

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di taratura, **comprensivo anche della revisione delle apparecchiature e del trasferimento nelle rispettive memorie dei dati di taratura**, sarà svolto presso i laboratori della ditta affidataria, secondo le specifiche di cui alla tabella allegata al presente capitolato.

La strumentazione sarà inviata tramite corriere individuato dalla ditta affidataria.

Le spese per la spedizione, sia di andata che di ritorno, saranno a carico della ditta affidataria che le rimetterà ad ARPAT nella fattura di competenza.

Ogni invio di strumentazione al laboratorio sarà anticipato da una comunicazione di ARPAT con l'elenco degli strumenti che verranno inviati.

I termini di consegna della strumentazione tarata, orientativamente indicati in 20/30 giorni consecutivi, saranno comunque concordati di volta in volta con i referenti tecnici responsabili per la taratura.

ART. 3 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO E DURATA

Ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 36/2023 il valore dell'accordo quadro ammonta a euro 130.000,00, esclusa IVA, di cui euro 125.000,00, per i servizi di taratura di volta in volta necessari, comprensivo dell'eventuale variante ai sensi dell'art. 60 del D. lgs 36/2023 per revisione dei prezzi per un massimo di euro 5.000,00.

I prezzi unitari dovuti per la taratura di ciascuna tipologia di strumentazione saranno quelli offerti dall'affidatario.

Costi della sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso: zero euro

La durata massima dell'accordo quadro è di 4 anni dalla data della stipula o comunque fino all'esaurimento del valore dell'accordo quadro.

ART. 4 – APPALTI ATTUATIVI – ORDINI/CONTRATTO

Gli ordini/contratto attuativi relativi alle singole tarature saranno emessi dalle strutture di ARPAT, il cig che sarà indicato nell'ordine dovrà essere riportato nella fattura di riferimento.

Gli ordini/contratto, saranno effettuati dalle seguenti sedi:

- Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici di Livorno - 57126 – Livorno, Via Marradi, 114
- Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici di Pisa - 56127 Pisa, Via Vittorio Veneto, 27
- Area Vasta Sud – Settore Agenti Fisici di Siena - 53100 - Siena, Loc. Ruffolo
- Area Vasta Centro – Settore Agenti Fisici di Firenze - 50144 – Firenze, Via Petrella, 14/A

Gli ordini saranno trasmessi, via posta elettronica certificata (PEC), alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'aggiudicatario.

ART. 5 – MODALITA' DI CONSEGNA – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Le consegne della strumentazione tarata dovranno avvenire direttamente nel luogo indicato nell'ordine.

I termini di consegna della strumentazione tarata saranno concordati di volta in volta con i referenti tecnici responsabili per la taratura.

L'orario di ricezione della merce si intende dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

L'aggiudicatario deve notificare tempestivamente ai Settori Agenti Fisici di Area Vasta i casi di ritardi nella consegna.

Le bolle di consegna o i documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente riportare il numero il n.di CIG.

ART. 6 – PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO (Clausole ex art. 1341 del C.C.)

I prezzi unitari, offerti dall'affidatario resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'accordi quadro, **fatto salvo quanto previsto per la revisione dei prezzi.**

Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione e non potrà essere imputato in fattura alcun costo aggiuntivo al di fuori delle spese di spedizione.

Il corrispettivo sarà pagato a seguito di emissione di fattura elettronica relativa a ciascun ordine/contratto attuativo, subordinatamente alla verifica di regolare esecuzione con esito positivo, effettuata da ARPAT nel termine di 15 gg., successivi alla data di ricevimento della fattura.

Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l'Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (**split payment**).

Pertanto, le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> il valore S "scissione pagamenti".

Le fatture dovranno:

- essere trasmesse, tramite SDI, in forma elettronica (secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013)
- intestate a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via del Ponte alle Mosse n° 211, 50144 Firenze – Codice Fiscale e P.IVA 04686190481
- riportare il numero di CIG

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica PA è: **UFNBJI**.

Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di conformità, con esito positivo.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

Nel caso di contestazione, da parte dei Settori Agenti Fisici di ARPAT destinatari del servizio, per vizio o difformità rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla data di definizione della pendenza.

ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

L'indice iniziale preso a riferimento sarà quello del mese/annualità della data di stipula del contratto. La revisione del corrispettivo in aumento, in ogni caso, viene riconosciuta per massimo euro 5.000,00.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

L'affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'affidatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 9 – DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non ricorrono le condizioni che richiedono la redazione del DUVRI.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA RIFERITA ALL'ACCORDO QUADRO E AGLI APPALTI ATTUATIVI

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 5% dell'importo contrattuale, salvo la riduzioni previste ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Nessuna garanzia è dovuta per la stipula dei singoli Appalti attuativi.

ART. 11– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023; non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni.

ART. 12 – INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (Clausole ex art. 1341 del C.C.)

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, le seguenti inadempienze considerate "gravi" alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L.136/2010;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'affidatario ceda il contratto;
- l'affidatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di ARPAT;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

In tali ipotesi, ARPAT potrà incamerare la cauzione, nonché procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento dell'ulteriore danno.

ARPAT ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento dell'ulteriore danno, **previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni**, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'affidatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'affidatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'affidatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'affidatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi a lui imputabili;
- l'affidatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da ARPAT;
- l'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause, ARPAT metterà a carico dell'affidatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Le ipotesi di risoluzione del contratto possono integrare la fattispecie di esclusione non automatica di cui all'art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023.

ART. 13 – CAUSE DI RECESSO (Clausole ex art. 1341 del C.C.)

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.):

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'Aggiudicatario;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicatario.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario, nel caso in cui le convenzioni stipulate da **Consip S.p.A.** successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'Aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'Aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'affidatario (clausola ex art. 1341 C.C.).

ART. 14 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE (Clausole ex art. 1341 del C.C.)

Le imprese appaltatrici e i loro collaboratori, a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile n. 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165", in quanto applicabili, ed altresì a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto.

A tal fine, l'affidatario assicura l'adozione di misure idonee a garantire il rispetto della sopra citata normativa nonché del rispetto di quanto disposto all'articolo 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione di appartenenza nei confronti della medesima società, impresa, consorzio o altro soggetto).

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arp.at.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali>):

- sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 - Annualità 2024 - adottato con decreto del Direttore generale n. 24 del 30/01/2024;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 105/2022;
- Patto di integrità approvato con Decreto D.G. n.47/2021.

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Per le modalità e diritti degli interessati:

<http://www.arp.atoscana.it/utilita/privacy>

L'affidatario si obbliga al trattamento dei dati di cui avrà conoscenza per l'esecuzione delle attività ricomprese nell'appalto nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 16 – STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI APPALTI ATTUATIVI E RELATIVE E SPESE (Clausole ex art. 1341 del C.C.)

La stipula dell'Accordo Quadro avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

Le spese di bollo sono a carico dell'affidatario ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e sono dovute nella misura di euro 40,00, come da tabella I.4, allegata al sopracitato D.Lgs.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

La stipula dei singoli appalti attuativi è da intendersi effettuata mediante emissione di singoli ordini di acquisto che fanno fede di contratto (ordini/contratto) e non sono previste spese.

ART. 17 – FORO COMPETENTE (Clausole ex art. 1341 del C.C.)

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra ARPAT e l'Aggiudicatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Firenze.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

Allegato: Tabella specifiche taratura banda larga

Clausole ex art. 1341 del C.C.

La partecipazione alla presente procedura implica l'accettazione **ai sensi dell'art. 1341 C.C.** delle disposizioni del presente capitolato e degli atti di gara e, in particolare, dei seguenti articoli:

ART. 6 –Prezzi, fatturazione e pagamento

ART. 12 – Inadempienza e risoluzione del contratto

ART. 13 – Recesso

ART. 14 – Clausola anticorruzione

ART. 17– Foro competente

ELENCO TARATURE BL 2024 - 2027

N.	Inventario Tecnico	Area	Dipartimento	Catena	Modello
1	5775	AVC	Firenze	CENTRALINA FI	8057F
2	5776	AVC	Firenze	CENTRALINA FI	EP-3B-01
3	7379	AVC	Pistoia	Pistoia	OR 02
4	1317	AVC	Pistoia	Pistoia	8053
5	1318	AVC	Pistoia	Pistoia	EP 330
6	9349	AVC	Pistoia	Pistoia	EP408
7	s/n 000zx00101	AVC	Firenze	CENTRALINA Banda Stretta	AMS 8061 + sonda
8	5774	AVC	Pistoia	CENTRALINA PT	EP-3B-01
9	5773/5800	AVC	Pistoia	CENTRALINA PT	8057F
10	1291	AVC	Prato	Prato	8053
11	6943	AVC	Prato	Prato	OR 02
12	5472	AVC	Prato	Prato	EP 330
13	763	AVC	Prato	Prato	EP 183
14	1320	AVC	Prato	Prato	EHP 50A
15	5907	AVC	Firenze	Rossa	OR 03
16	761	AVC	Firenze	Rossa	8053 B
17	762	AVC	Firenze	Rossa	EP 330
18	1282	AVC	Firenze	Rossa	EP 408
19	8289	AVC	Firenze	Rossa	EP 745
20	9081	AVC	Firenze	Viola	8053 B
21	9213	AVC	Firenze	Viola	OR 03
22	8288	AVC	Firenze	Viola	EP 745
23	9032	AVL	Pisa	1 BL PISA	EP 745
24	3656	AVL	Pisa	1 BL PISA	8053 B
25	3666	AVL	Pisa	1 BL PISA	OR 03
26	3667	AVL	Pisa	prove di buon Funzionamento	EP 600
27	3661	AVL	Pisa	2 BL PISA	HP 032
28	3658	AVL	Pisa	2 BL PISA	EP 408
29	3671	AVL	Pisa	2 BL PISA	EP 330
30	3663	AVL	Pisa	2 BL PISA	OR 03
31	3664	AVL	Pisa	2 BL PISA	8053 B
32	9283	AVL	Pisa	CENTRALINA Banda Stretta	AMS 8061 + sonda
33	8336	AVL	Livorno	1 BL LI	EP 745
34	8337	AVL	Livorno	1 BL LI	8053 B
35	3665	AVL	Livorno	1 BL LI	OR 03
36	9455	AVL	Livorno	2 BL LI	EP 408
37		AVL	Livorno	2 BL LI	OR 03
38	9454	AVL	Livorno	2 BL LI	8053 B
39	8338	AVL	Livorno	CAMPO STATICO LI	HP-01
40	4571	AVS	Grosseto	GR1	8053
41	8314	AVS	Grosseto	GR1	EP 745
42	9082	AVS	Arezzo	AR1	8053
43	8315	AVS	Arezzo	AR1	EP 745
44	496	AVS	Grosseto	GR2	8053
45	4573	AVS	Grosseto	GR2	EP 408
46	7129	AVS	Grosseto	GR2	OR 02

ELENCO TARATURE BL 2024 - 2027

47	4575	AVS	Arezzo	AR2	8053
48	9302	AVS	Arezzo	AR2	EP 408
49	4579	AVS	Arezzo	AR2	EHP 50A
50	4581	AVS	Arezzo	AR2	OR 02
51	5731	AVS	Grosseto	CENTRALINA GR	8057
52	5778	AVS	Grosseto	CENTRALINA GR	EP-3B-01
53	5733	AVS	Arezzo	CENTRALINA AR	8059
54	5734	AVS	Arezzo	CENTRALINA AR	EP-3B-01
55	8309	AVS	Arezzo	CENTRALINA Banda Stretta	AMS 8061 + sonda
56	4580	AVS	Arezzo		8053 CAL
57	8893	AVS	Grosseto	BS GR	SMR 3006
58	5782	AVS	Grosseto	BS GR	Antenna 3 GHz 3501/01
59	9083	AVS	Grosseto	BS GR	Antenna 6 GHz 3502/01
60	8894	AVS	Grosseto	BS GR	cavo rf 1,5 m 3601/2
61	9115	AVS	Arezzo	BS AR	SMR 3006
62	9117	AVS	Arezzo	BS AR	Antenna 3 GHz 3501/03
63	9118	AVS	Arezzo	BS AR	Antenna 6 GHz 3502/01
64	9118	AVS	Arezzo	BS AR	cavo rf 5 m mod 3601/2